

MISURA 20 - ASSISTENZA TECNICA

CONSULTAZIONE E RACCOLTA FABBISOGNI PER LA PAC POST 2020

SCHEDA TECNICA SUL PUL PRIMO PILASTRO

Roma, luglio 2020



Unione Europea
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Premessa

La proroga biennale delle attuali regole della PAC fino a tutto il 2022 lascia maggiore spazio alle Istituzioni europee ed agli Stati membri per completare il difficile processo di riforma iniziato a metà 2018 che introduce una sostanziale discontinuità nella impostazione e nella *governance*, culminante con il cosiddetto nuovo modello di gestione, dove si attribuiscono ulteriori e sostanziali responsabilità decisionali ed operative alle autorità nazionali e regionali.

A fronte della devoluzione di competenza dal centro (Bruxelles) verso il territorio, si rafforza il ruolo di indirizzo strategico e di vigilanza sui risultati esercitato dai servizi comunitari: ci sarà una rigorosa verifica preliminare dei piani strategici nazionali, anche per accertare la compatibilità con il Green Deal ed uno stringente controllo sui risultati raggiunti. Sotto tale profilo i servizi comunitari svolgeranno una valutazione rafforzata delle performance (rendicontazione annuale, analisi annuale dei risultati, valutazione dell'efficacia).

Da un lato i ritardi del negoziato politico a livello comunitario (il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è stato da poco approvato dal Consiglio Ue ed ora è al vaglio del Parlamento) e dall'altro il potenziale innovativo delle nuove regole in via di approvazione hanno indotto a guadagnare tempo e far partire i nuovi meccanismi della PAC dal mese di gennaio 2023, anziché dall'inizio del 2021.

Tenuto conto della transizione biennale e non più annuale, la tempistica indicativa per l'avvio della nuova PAC è la seguente (tabella 1):

- Il 21 luglio 2020 è stato sancito l'accordo tra i Capi di Stato e di Governo sul bilancio pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, unitamente al recovery fund. In tale contesto, il Consiglio Ue ha fornito orientamenti politici puntuali in materia di convergenza esterna, la quale sarà più profonda rispetto alle iniziali proposte della Commissione Ue; di capping facoltativo dei pagamenti diretti a 100.000 euro per azienda, con possibilità di detrazione dei costi del lavoro; di massimale per il trasferimento dei fondi tra pilastri. L'approvazione del bilancio 2021-2027 da parte del Consiglio Ue è fondamentale per far ripartire il negoziato politico per la riforma della PAC (si veda il punto successivo), anche se manca ancora il passaggio del confronto con il Parlamento Ue (pare avvenga entro fine anno) e l'approvazione da parte dei parlamenti nazionali. Dopo che tale percorso sarà stato completato, si arriverà alla pubblicazione dei provvedimenti sulle regole finanziarie pluriennali e l'entrata in vigore dal primo gennaio 2021.
- Entro la fine del 2020, c'è l'impegno della presidenza tedesca di definire la posizione comune del Consiglio Ue in materia di riforma della PAC, in maniera tale che possa avviarsi il negoziato politico finale con il Parlamento e con la Commissione (trilogo). Non ci sono certezze sui tempi per l'approvazione definitiva del pacchetto legislativo, ma si può affermare con una certa verosimiglianza che ora i principali ostacoli sono stati messi da parte. In linea di massima, la pubblicazione dei regolamenti potrebbe esserci entro la fine dell'estate 2021. In tal modo, i Paesi membri avranno a disposizione alcuni mesi per perfezionare i rispettivi piani strategici nazionali della PAC post 2020, sul quale peraltro stanno già lavorando, in modo più o meno intenso e mirato, per presentarli ai servizi comunitari, cui spetta il vaglio e l'approvazione entro la fine del 2021. Di conseguenza, il 2022 fungerà da anno di preparazione, nel corso del quale si svilupperà il negoziato tra autorità nazionali e servizi comunitari per il via libera ai piani strategici; mentre, per quanto riguarda l'Italia, il ministero, le Regioni e le Province autonome imposteranno la fase applicativa degli interventi che partirà con i bandi e le domande di sostegno e di pagamento agli inizi del 2023.
- In Italia il processo di preparazione verso la PAC post 2020 procede su un duplice binario: da un lato il Mipaaf e le Regioni seguono con attenzione il negoziato politico in corso a Bruxelles, per orientare le scelte nella direzione auspicata; dall'altro le stesse Istituzioni, con la pubblicazione dei policy brief e l'analisi SWOT che sono le parti fondamentali della fase preliminare della programmazione strategica, denominata analisi di contesto, hanno formalmente avviato la predisposizione del piano strategico nazionale (PSN) che, come

ormai noto, rappresenta un esercizio di programmazione nuovo ed originale, basato sui principi della integrazione, della azione sinergica e dell'approccio unitario mai in precedenza sperimentati.

Il presente documento tecnico di approfondimento è dedicato al regime dei pagamenti diretti proposto dalla Commissione Ue e, in particolare, alla condizionalità rafforzata ed al regime ecologico che costituiscono senz'altro le novità più rappresentative, per le quali la Regione Lazio dovrà assumere una chiara posizione e formulare proposte e posizioni coerenti con le esigenze del territorio.

Ai fini di una efficace programmazione degli interventi a regia regionale (essenzialmente quelli del PSR) e di una costruttiva partecipazione ai tavoli tecnici e politici dove si decidono sugli interventi a regia nazionale (pagamenti diretti, misure settoriali, gestione del rischio), si ritiene opportuno raccogliere considerazioni, valutazioni, pareri e proposte su tali materie.

Tabella 1) La tempistica per l'avvio della PAC post 2020

Data	Tipo di operazione
Entro la fine dell'estate 2020	Approvazione e pubblicazione del regolamento transitorio della PAC, con proroga biennale delle regole oggi vigenti
Entro ottobre 2020	Approvazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 da parte del Parlamento europeo
Entro dicembre 2020	Approvazione definitiva e pubblicazione dei provvedimenti relativi al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con l'entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2021
Entro l'estate del 2021	Approvazione del pacchetto di riforma della PAC per il post 2020
Entro dicembre 2021	Predisposizione e presentazione da parte del Mipaaf ai servizi della Commissione Ue del piano strategico nazionale della PAC post 2020 (PSN). All'interno del PSN ci sono gli interventi della politica di sviluppo rurale (PSR) a regia regionale.
Entro il mese di dicembre del 2022	Esame ed approvazione da parte della Commissione Ue dei PSN dei 27 Stati membri
Dal primo gennaio 2023	Avvio degli interventi della PAC post 2020

Elementi salienti del nuovo regime dei pagamenti diretti

Il regime dei pagamenti diretti avrà un ruolo di primaria importanza con la futura PAC post 2020, assorbendo la maggior parte delle risorse disponibili per il settore agricolo, come avvenuto in passato. L'impostazione generale dell'intervento non cambia rispetto al periodo di programmazione in corso. La principale novità riguarda la soppressione del "greening" con la trasformazione dei tre requisiti (mantenimento dei prati e pascoli permanenti, diversificazione colturale e aree di interesse ecologico) in impegni obbligatori da rispettare nell'ambito della condizionalità rafforzata.

Inoltre, la Commissione ha previsto l'istituzione di una nuova componente la cui finalità è quella di migliorare le prestazioni ambientali e climatiche dell'azienda agricola (regime ecologico).

Per il resto sono confermati le regole attuali, pur con qualche modifica e integrazione:

- Il capping dei trasferimenti a 100.000 euro, facoltativo per i Paesi membri.
- La conferma che l'erogazione dei contributi spettati ai soli agricoltori attivi, così come definite a livello di Stato membro.

- La individuazione di soglie minime di accesso ai contributi pubblici in termini di superficie e/o di importi dei contributi.
- La possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità applicative: il pagamento uniforme e forfettario per ettaro o, in alternativa, il mantenimento dei titoli individuali storici. In questo secondo caso è necessario procedere all'adeguamento del valore dei diritti oggi in circolazione e ridurre le differenze tra i titoli di valore più elevato e quelli di importo inferiore (convergenza interna). Il mantenimento dei titoli storici comporta la gestione della riserva nazionale e il trasferimento dei titoli.
- La proposta della Commissione europea contempla 5 diverse componenti di pagamenti diretti (tabella 2).

Tabella 2) Tipologie di pagamenti diretti previsti nella proposta della riforma PAC della Commissione Ue

Categoria	Tipologia	Caratteristiche
<i>Pagamenti disaccoppiati</i>	Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità PAGAMENTO DI BASE	Componente obbligatoria per gli Stati membri.
	Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO	Componente obbligatoria per gli Stati membri. Il sostegno redistributivo e complementare al pagamento di base ed è versato alle piccole e medie aziende, sotto forma di aiuto disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.
	Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori PAGAMENTO GIOVANI	Componente facoltativa per gli Stati membri.
	Il regime per il clima e l'ambiente PAGAMENTO ECOLOGICO	Componente obbligatoria per gli Stati membri.
<i>Pagamenti accoppiati</i>	Il sostegno accoppiato al reddito PAGAMENTO ACCOPPIATO	Componente facoltativa per gli Stati membri.
	Il pagamento specifico per il cotone	Questa tipologia di pagamento diretto non si applica all'Italia.

La condizionalità rafforzata

La Commissione Ue propone la condizionalità rafforzata, volendo in tal modo dare un segnale verso la più elevata sensibilità rispetto ai temi del clima, dell'ambiente, della biodiversità e del benessere degli animali.

Sono stati confermati molti requisiti oggi in vigore e ne sono stati aggiunti di nuovi, con l'intento di migliorare le prestazioni che le aziende agricole devono soddisfare, per accedere ai pagamenti del primo e del secondo pilastro della PAC.

L'idea di fondo è che il sostegno pubblico non possa essere erogato a prescindere dai comportamenti delle imprese agricole sui temi legati alla sostenibilità dei processi di produzione, ma vada riconosciuto solamente a chi assicura uno standard minimo ambizioso su tale fronte.

L'operazione più vistosa è stata l'inserimento nell'ambito del dispositivo della condizionalità dei tre requisiti *greening* che nella PAC vigente. C'è però una differenza, perché il requisito della diversificazione colturale, con la riforma diventa rotazione, diventando più arduo da rispettare da parte dell'agricoltore.

Di conseguenza il rispetto degli obblighi relativi al mantenimento dei prati e pascoli permanenti, della istituzione di zone non produttive e dell'avvicendamento delle colture è condizione necessaria per incassare integralmente i contributi della nuova PAC.

Si segnala, inoltre, a conferma della maggiore severità e rigore voluta dall'Ue, la soppressione delle diverse esenzioni e deroghe che oggi consentono a particolari tipologie di aziende (ad esempio le piccole e quelle biologiche) di evitare il rispetto di uno o più requisiti obbligatori. Su tale questione è in corso un confronto politico serrato.

Come per tutti gli altri strumenti della PAC, anche per la condizionalità rafforzata è riconosciuto agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità decisionale, con la possibilità di scegliere le modalità con le quali attuare sul proprio territorio le specifiche disposizioni e impostare requisiti minimi, con particolare riferimento alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA). Nel compiere tali scelte è possibile tenere conto delle caratteristiche specifiche dei territori.

La proposta iniziale dell'esecutivo comunitario contiene un elenco di 16 criteri di gestione obbligatori (CGO) e di 10 norme minime in materia di BCAA (tabelle 3, 4 e 5).

Oltre alla novità dei criteri obbligatori importati dal *greening*, ci sono altre novità, come:

- la CGO sul quadro d'azione comunitaria sulle acque (inquinamento da fosfati);
- la BCAA sullo strumento di sostenibilità per l'azienda agricola relativo ai nutrienti (su questo punto il Consiglio è contrario);
- il CGO relativo alle malattie animali trasmissibili;
- il CGO sull'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci.

Il funzionamento della condizionalità rafforzata in Italia richiede da un lato l'esigenza di tenere conto della situazione specifica delle Regioni e dall'altro di confrontarsi con i servizi comunitari, ai quali spetta l'ultima parola circa l'approvazione delle decisioni nazionali.

Si ritiene che il Ministero e le Regioni debbano impegnarsi a fondo per disegnare il futuro regime della condizionalità rafforzata, perché a differenza rispetto a quanto accade oggi, non esisteranno più le regole minuziose e dettagliate stabilite a livello europeo. Di conseguenza, saranno necessari due requisiti:

- una accurata analisi del contesto territoriale, unitamente ad un confronto serrato con i portatori di interesse, per individuare esigenze, fabbisogni, rischi ed opportunità;
- l'utilizzo delle migliori competenze scientifiche, professionali e tecniche per disegnare un sistema di condizionalità che superi il vaglio dei servizi comunitari e rispecchi le esigenze del sistema agricolo ed ambientale nazionale e regionale.

Tabella 3) Nuova condizionalità in ambito di clima e ambiente

Tema principale	Requisiti e norme (codice identificativo, titolo e obiettivo principale)	Commento
Cambiamenti climatici	BCAA 1 Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola	Nuovo, ripreso dal greening. Oggetto di parziale modifica da parte del Consiglio UE che ha raggiunto un compromesso equilibrato.
	BCAA 2 Protezione adeguata di zone umide e torbiere	Oggetto di parziale modifica da parte del Consiglio UE che ha raggiunto un compromesso equilibrato.
	BCAA 3 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	
Acqua	CGO 1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	Nuovo.
	CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	
	BCAA 4 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	
	BCAA 5 Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti	Nuovo. Il Consiglio ne propone la soppressione.
Suolo e protezione acqua	BCAA 6 Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado del suolo, tenendo in considerazione la pendenza	Oggetto di parziale modifica da parte del Consiglio UE. Materia oggetto di discussione.
	BCAA 7 Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Oggetto di parziale modifica da parte del Consiglio UE che ha raggiunto un compromesso equilibrato.
	BCAA 8 Rotazione delle colture	Il Consiglio UE propone di considerare la rotazione o la diversificazione. Si ritiene sia stato raggiunto un compromesso equilibrato.
Biodiversità paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	
	CGO 4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2	
	BCAA 9 Percentuale minima della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Nuovo, ripreso dal greening. Il Consiglio propone di aggiungere le colture intercalari e le azotofissatrici, con divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari. Materia oggetto di discussione.
	BCAA 10 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000	Nuovo, ripreso dal greening. Oggetto di parziale modifica da parte del Consiglio UE.

Tabella 4) Nuova condizionalità in ambito di salute pubblica, salute delle piante e degli animali

Tema principale	Requisiti e norme (codice identificativo, titolo e obiettivo principale)	Commento
Sicurezza alimentare	<p align="center">CGO 5</p> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 13, e articoli 18, 19 e 20	
	<p align="center">CGO 6</p> Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	
Identificazione e registrazione degli animali	<p align="center">CGO 7</p> Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31): articoli 3, 4 e 5	Il Consiglio ne propone la soppressione. Materia oggetto di discussione.
	<p align="center">CGO 8</p> Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): articoli 4 e 7	Il Consiglio ne propone la soppressione. Materia oggetto di discussione.
	<p align="center">CGO 9</p> Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3, 4 e 5	Il Consiglio ne propone la soppressione. Materia oggetto di discussione.
Malattie degli animali	<p align="center">CGO 10</p> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1): articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Il Consiglio ne propone la soppressione. Materia oggetto di discussione.
	<p align="center">CGO 11</p> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale ("blue tongue")	Nuovo. Il Consiglio ne propone la soppressione. Materia oggetto di discussione.
Prodotti fitosanitari	<p align="center">CGO 12</p> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase	
	<p align="center">CGO 13</p> Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	Nuovo.

Tabella 5) Nuova condizionalità in materia di benessere degli animali

Tema principale	Requisiti e norme (codice identificativo, titolo e obiettivo principale)	Commento
Benessere degli animali	CGO 14 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4	
	CGO 15 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articolo 3 e articolo 4	
	CGO 16 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4	

Il regime ecologico

L'*eco-scheme* (regime ecologico) è stato così concepito dalla Commissione europea:

- gli Stati membri sono tenuti ad applicarlo obbligatoriamente, nell'ambito del piano strategico nazionale. Mentre, per gli agricoltori l'accesso all'intervento è volontario;
- il Paese membro è tenuto a selezionare una lista di pratiche tra le quali l'agricoltore ne sceglie una o più e, in base alle decisioni prese, riceve un contributo più o meno elevato;
- gli impegni sono annuali, vanno oltre i requisiti minimi previsti dalla condizionalità e sono diversi dagli impegni agro-ambientali del secondo pilastro. Gli agricoltori che aderiscono ricevono un supplemento sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati;
- la proposta di regolamento della CE non specifica la percentuale minima e massima di stanziamento che lo Stato membro deve riservare per attivare l'intervento. Con il Green Deal, la Commissione Ue ha chiesto che sia stabilita una aliquota minima di risorse per il regime ecologico;
- Nel selezionare le pratiche ammesse a contributo, occorre tenere conto delle condizioni ed esigenze del territorio.

L'applicazione del regime ecologico a livello italiano sarà una grande sfida, per il potenziale innovativo dell'intervento e per i tanti rischi che la nuova misura comporta.

Nelle discussioni tecniche e politiche che ci sono state in questi mesi a livello europeo, si sono formulate diverse opzioni applicative per il regime ecologico, tra le ipotesi più richiamate ci sono:

- Le pratiche agricole in grado di aumentare il sequestro del carbonio nei terreni;
- Le tecniche per incrementare l'efficienza energetica;
- Gli interventi agronomici per migliorare la gestione dei pascoli;
- Le soluzioni per una migliore gestione dei nutrienti sul terreno, con particolare riferimento all'utilizzo delle deiezioni zootecniche;
- L'utilizzo di strumenti digitali e macchine intelligenti in agricoltura (agricoltura di precisione);
- La conservazione e gestione dell'acqua;
- La coltivazione di foraggere temporanee con leguminose utili per gli uccelli;

- Il miglioramento delle diete degli animali per limitare le emissioni di metano;
- Le misure per promuovere la produzione di colture proteiche;
- Il supporto agli agricoltori che praticano la semina su sodo;
- I dispositivi di gestione e antierosione (fascine, miscanthus, patate intercalari o altre colture);
- Il supporto per la piantumazione di siepi;
- La copertura invernale di base (una certa percentuale);
- I pagamenti per la produzione biologica;
- L'implementazione delle migliori pratiche per la gestione dell'acqua del terreno;
- La raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana;
- Le pratiche favorevoli alle api: ricevimento di colonie, installazione di cassette di nidificazione delle api selvatiche nella fattoria durante la stagione dell'apicoltura.

Una attenta valutazione del potenziale impatto sul sistema agricolo regionale del regime ecologico della PAC post 2020 ed un confronto ad ampio spettro per stabilire quali potrebbero essere le scelte applicative da seguire sono operazioni che risulteranno sicuramente proficue.

In particolare, sarebbe opportuno riflettere sui seguenti elementi:

1. Quali pratiche agricole si adattano meglio alle specifiche condizioni dei diversi sistemi produttivi territoriali della regione;
2. In che modo perseguire le necessarie sinergie e integrazioni nella pianificazione dei vari aspetti della nuova architettura verde della PAC (condizionalità rafforzata, regime ecologico, impegni di gestione agro-climatico-ambientale);
3. Come fare in modo che l'applicazione del regime ecologico non comporti un trasferimento netto di risorse finanziarie dalla regione Lazio verso altri territori;
4. In quale maniera stabilire regole nazionali e regionali tali da assicurare che non si verifichi il rischio di provocare distorsioni della concorrenza, impedendo a taluni potenziali beneficiari di aderire agli impegni del regime ecologico, oppure favorendo particolari tipologie di aziende agricole.